

CONDIZIONI DI SERVIZIO

La convivenza di fatto, riconosciuta dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, residenti nel Comune (**pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE**), coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.

Per potere essere considerata convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:

- essere maggiorenni
- convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune
- avere un legame affettivo stabile
- prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
- non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
- non essere parenti né affini o adottati tra di loro.

Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l'iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".

La richiesta di coloro che si trasferiscono a Lainate da altro comune o dall'estero può essere contestuale all'iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia.

La legge 76/2016 riconosce alle convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti i seguenti diritti:

- gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata (commi 40 e 41);
- alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà (commi 42 e 43);

- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
- inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (comma 45);
- partecipazione agli utili nell'attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato (comma 46);
- il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (commi 47 e 48);
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49);
- le parti che costituiscono una convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di convivenza. Il contratto è facoltativo e non impedisce l'esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all'anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).

La convivenza di fatto cessa in caso di:

- morte del convivente;
- matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti;
- scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti;
- dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti;
- in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto.

Le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l'iscrizione anagrafica.

Modalità di presentazione dell'istanza:

Ne fanno richiesta le coppie interessate, presentando all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza la dichiarazione in allegato debitamente compilata e firmata, allegando copie dei documenti d'identità.

Orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Sabato: dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Ufficio di Barbaiana – martedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Contatti

- Tel. Anagrafe: 0293598294-293-888
- email: puntocomune@comune.lainate.mi.it
- Indirizzo PEC: comune.lainate@pec.regione.lombardia.it